



COMUNE DI PISA

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO 5 STELLE

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

### EMENDAMENTI

Emendamento n. 1

Articolo 1 – comma 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
1. Il presente regolamento disciplina in piena armonia con le finalità e lo Statuto dell'Ente, con le norme locali e regolamentari, nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge ordinarie e speciali sulle singole specifiche materie, alcuni comportamenti ed attività svolte nel territorio di competenza comunale.	<i>1. Il presente regolamento disciplina in piena armonia con le finalità e lo Statuto dell'Ente, con le norme locali e regolamentari, nel pieno rispetto dei principi Costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge ordinarie e speciali sulle singole specifiche materie, alcuni comportamenti ed attività svolte nel territorio di competenza comunale.</i>

Emendamento n. 2

Articolo 1 – comma 2 lettera a

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Il presente regolamento, a corredo di norme esistenti od in assenza di specifiche previsioni, ha finalità di: a) prevenire, limitare e, dove possibile, eliminare eventuali pericoli e minacce della incolumità pubblica e della sicurezza urbana adottando una serie di precauzioni atte a	<i>2. Il presente regolamento, a corredo di norme esistenti od in assenza di specifiche previsioni, ha finalità di: a) prevenire, limitare ed eliminare eventuali pericoli e minacce della incolumità pubblica e della sicurezza urbana adottando le precauzioni atte a preservare la collettività da situazioni di</i>

preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo o danno con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di microillegalità e di degrado sociale;	<i>potenziale pericolo o danno con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di microillegalità e di degrado sociale;</i>

### Emendamento n. 3

#### Articolo 1 – comma 2 lettera b

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
b) tutelare la convivenza civile, migliorare la qualità della vita attraverso una più ampia accessibilità, fruibilità ed utilizzo dei beni comuni e del patrimonio pubblico;	<i>b) tutelare la convivenza civile, migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini con particolare riguardo ai soggetti deboli, agli anziani, ai bambini, ai disabili e ai soggetti comunque svantaggiati attraverso una più ampia accessibilità, fruibilità ed utilizzo dei beni comuni e del patrimonio pubblico;</i>

### Emendamento n. 4

#### Articolo 1 – comma 2 lettera c

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza, la pubblica quiete e tranquillità delle persone sia nel normale svolgimento delle attività che nel riposo;	<i>c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza, la pubblica quiete e tranquillità delle persone sia nel normale svolgimento delle attività quotidiane, lavorative che nel riposo;</i>

### Emendamento n. 5

#### Articolo 1 – comma 2 lettera d

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
d) sviluppare una coscienza civile, diffondere la cultura della legalità con azioni volte a limitare	<i>d) sviluppare una coscienza civile, diffondere la cultura della legalità e del rispetto reciproco</i>

ogni comportamento negativo alla convivenza;	<i>con azioni volte a limitare ogni comportamento negativo alla convivenza;</i>

#### Emendamento n. 6

##### Articolo 1 – comma 2 lettera e

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.	<i>e) garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico.</i>

#### Emendamento n. 7

##### Articolo 1 – comma 2 lettera f

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
	<i>f) il regolamento di polizia urbana è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.</i>

#### Emendamento n. 8

##### Articolo 2 – comma 1 lettera a

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
a) <u>sicurezza urbana</u> : il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la	<i>a) <u>sicurezza urbana</u>: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la</i>

prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;	<i>prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni” come previsto dall’art. 4 D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017.</i>

## Emendamento n. 9

### Articolo 2 – comma 1 lettera b

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
b) incolumità pubblica: integrità fisica della popolazione;	<i>b) incolumità pubblica: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;</i>

## Emendamento n. 10

### Articolo 2 – comma 1 lettera d

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
d) decoro: complesso di attributi che definiscono la percezione sociale di uno spazio urbano, idonee a conferirgli una propria identità.	<i>d) decoro urbano: complesso di attributi che definiscono la percezione sociale di uno spazio urbano, idonee a conferirgli una propria identità e l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;</i>

--	--

## Emendamento n. 11

### Articolo 3 – comma 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via principale dalla Polizia Municipale e dalle direzioni competenti per materia.	<i>1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, ai componenti del Corpo di Polizia Municipale e agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli agenti ambientali, ai dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ambientali volontarie previste dalla legge regionale.</i>

## Emendamento n. 12

### Articolo 4 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Al fine di garantire più elevati livelli di conoscenza e controllo del territorio, il Comune promuove e favorisce il modello del controllo di vicinato quale contributo di cittadini e altri soggetti privati alla prevenzione di fenomeni di illecito e di illegalità sul territorio, nonché alla riduzione degli stessi fenomeni	<i>2. Al fine di garantire più elevati livelli di conoscenza e controllo del territorio, il Comune promuove e favorisce il modello del controllo di vicinato quale contributo volontario e gratuito di cittadini e altri soggetti privati alla prevenzione di fenomeni di illecito e di illegalità sul territorio, nonché alla riduzione degli stessi fenomeni</i>

## Emendamento n. 13

## Articolo 5 – comma 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità fisica della popolazione, è proibito effettuare le seguenti attività su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:	<i>1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali e, per quanto di competenza, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità fisica della popolazione, è proibito effettuare le seguenti attività su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:</i>

## Emendamento n. 14

## Articolo 5 – comma 1 lettera L

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
	<i>l) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.</i>

## Emendamento n. 15

## Articolo 5 – comma 1 lettera b

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
b) praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, provocare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri; sono comunque vietati giochi che comportino il lancio di oggetti se non nelle aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate;	<i>b) praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, provocare danni ovvero costituire pericolo per sé per gli animali o per gli altri;</i>

#### Emendamento n. 16

#### Articolo 5 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 200.	<i>2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10,00 a €. 200.</i>

#### Emendamento n. 17

#### Articolo 6 – comma 3

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
3. Chiunque viola le norme contenute nell'ordinanza di cui al secondo comma è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.	<i>3. Chiunque viola i divieti contenuti nell'ordinanza di cui al secondo comma è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00.</i>

#### Emendamento n. 18

## Articolo 7 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. È parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività che creino, anche a livello potenziale, difficoltà di accesso o di uscita negli immobili e negli esercizi commerciali.	<i>2. È parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività che creino, difficoltà di accesso o di uscita negli/dagli immobili e negli/dagli esercizi commerciali.</i>

## Emendamento n. 19

## Articolo 7 – comma 3

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00.	<i>3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 20,00 a €. 100,00.</i>

## Emendamento n. 20

## Articolo 8 – comma 3

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
3. Chiunque viola le norme contenute nell'ordinanza di cui al primo comma è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.	<i>3. Chiunque, durante il periodo del divieto previsto dal presente articolo fruirà, nelle aree individuate dalla relativa ordinanza, dell'offerta dei servizi di tale esercizio, sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 a €. 300,00.</i>

## Emendamento n. 21



## Articolo 9 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Qualora si renda necessario per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, il Sindaco con propria ordinanza emanata ai sensi dell'art. 54 del TUEL può obbligare i proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o comunque altre costruzioni ed aree scoperte, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati a chiudere tutte le zone di accesso all'immobile e recintare l'area scoperta in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.	<i>2. Qualora si renda necessario per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, il Sindaco con propria ordinanza emanata ai sensi dell'art. 54 del TUEL può obbligare i proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o comunque altre costruzioni ed aree scoperte, che risultino disabitati, in stato di abbandono a chiudere tutte le zone di accesso all'immobile e recintare l'area scoperta in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.</i>

## Emendamento n. 22

## Articolo 9 – comma 4

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 500,00.	<i>4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.</i>

## Emendamento n. 23

## Articolo 10 – comma 4

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
4. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli,	<i>4. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli,</i>

percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.	<i>percuoterli e comunque danneggiarli.</i>
---	---

Emendamento n. 24

Articolo 10 – comma 5

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 200,00.	<i>5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 30,00 a €. 250,00.</i>

Emendamento n. 25

Articolo 11 – comma 4

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 500,00.	<i>4. Chiunque viola le norme previste dal comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €300,00 a € 500,00</i>

Emendamento n. 26

Articolo 11 – comma 5

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
---------------------------------	-----------------------------------

	<i>5. Chiunque viola le norme previste dal comma 3 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a € 300,00.</i>
--	---

Emendamento n. 27

Articolo 11 – comma 5

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
	<i>5. Chiunque viola le norme previste dal comma 3 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a € 300,00.</i>

Emendamento n. 28

Articolo 12 – comma 6

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00.	<i>6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 20,00 a €. 100,00.</i>

Emendamento n. 29

Articolo 13 – comma 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, esercizi commerciali, pubblici esercizi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.	<i>1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, esercizi commerciali, pubblici esercizi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a due minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.</i>

Emendamento n. 30

Articolo 13 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i recapiti di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.	<i>2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i recapiti di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.</i>

Emendamento n. 31

Articolo 12 – comma 6

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.	<i>3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 15,00 a €.</i>

25,00 a €. 100,00.	100,00.
--------------------	---------

## Emendamento n. 32

### Articolo 14 – comma 1 lettera a)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
a) sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o ad uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti, sugli spazi verdi e sugli arredi urbani (ivi comprese panchine, rastrelliere per biciclette ed altre strutture con funzioni specifiche);	<i>a) sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o ad uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti, sugli spazi verdi e sugli arredi urbani (ivi comprese panchine, rastrelliere per biciclette ed altre strutture con funzioni specifiche) salvo ciò non sia dipeso da cause di forza maggiore;</i>

## Emendamento n. 33

### Articolo 14 – comma 1 lettera e)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
e) segare o spaccare legna o altro materiale sul suolo pubblico;	<i>e) abbandonare sul suolo pubblico i residui di legna o altro materiale segata o spaccata sul suolo pubblico;</i>

## Emendamento n. 34

Articolo 14 – comma 1 lettera g)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
g) lavare veicoli su aree pubbliche;	<i>(abrogare)</i>

Emendamento n. 35

Articolo 14 – comma 1 lettera h)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
h) legare i velocipedi a segnaletica stradale o arredi urbano.	<i>h) legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, alberi, monumenti, recinzioni, aiuole o aree verdi o, senza il consenso dell'avente titolo, a proprietà private quali cancelli, serrande e simili poste in adiacenza alla pubblica via. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione. Negli altri casi sul velocipede sarà apposto un avviso e dopo 15 giorni dall'apposizione dell'avviso, senza che il velocipede sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento. Se per lo stato di conservazione il velocipede rimosso sia da considerare "rottame" deve essere immediatamente conferito ad un centro di raccolta per la sua demolizione. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile. In ogni caso la restituzione del velocipede all'avente titolo avverrà previo pagamento delle spese di rimozione e custodia</i>

Emendamento n. 36

Articolo 14 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 200,00.	<i>2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 30,00 a €. 200,00.</i>

Emendamento n. 37

Articolo 15 – comma 1 lettera c

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
c) gettare oggetti o liquidi nelle fontane e nelle vasche pubbliche;	<i>c) gettare oggetti, fatta eccezione per le monete e liquidi nelle fontane e nelle vasche pubbliche;</i>

Emendamento n. 38

Articolo 15 – comma 1 lettera f

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
f) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo	<i>f) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi entro il termine di giorni 30;</i>

possibile;	
------------	--

Emendamento n. 39

Articolo 15– comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 200,00.	<i>2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10,00 a €. 200,00.</i>

Emendamento n. 40

Articolo 19 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.	<i>2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00.</i>

Emendamento n. 41

Articolo 20 – comma 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
Art. 20- Artisti di strada	<i>Art. 20- Artisti di strada</i>



1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari), il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore e conseguentemente non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS.	<i>1. Si intendono per artisti di strada coloro che, non essendo soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti ecc.);.</i>
---	---

Emendamento n. 42

Articolo 20 – comma 6

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
6. Salvo diversa indicazione da parte della Giunta Comunale, sono esclusi dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i seguenti siti del territorio comunale: a) area Decreto Ronchey; b) Largo Cocco Griffi; c) Piazza Manin; d) Borgo Stretto; e) Logge di Banchi e via di Banchi f) Corso Italia fino a via Pascoli, da civico 5 a civico 125; g) Via Santa Maria; h) Via Corsica i) Piazza dei Cavalieri;	<i>6. Salvo diversa indicazione da parte della Giunta Comunale, sono esclusi dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i seguenti siti del territorio comunale: a) area Decreto Ronchey; b) Largo Cocco Griffi; c) Piazza Manin; d) Borgo Stretto; e) Logge di Banchi e via di Banchi f) Corso Italia fino a via Pascoli, da civico 5 a civico 125; g) Via Santa Maria; h) Via Corsica i) Piazza dei Cavalieri; j) tutti i loggiati della città; k) nelle zone di rispetto cimiteriale; l) nelle aree dove si svolge il commercio in</i>

j) tutti i loggiati della città; k) nelle zone di rispetto cimiteriale; l) nelle aree dove si svolge il commercio in aree pubbliche, nelle ore di svolgimento dello stesso; m) nel raggio di 50 metri da strutture assistenziali, ospedaliere e sanitarie; n) nel raggio di 50 metri da scuole e strutture universitarie, durante gli orari ed i giorni di fruizione delle stesse.	<i>aree pubbliche, nelle ore di svolgimento dello stesso;  m) nel raggio di 30 metri da strutture assistenziali, ospedaliere e sanitarie;  n) nel raggio di 30 metri da scuole e strutture universitarie, durante gli orari ed i giorni di fruizione delle stesse.</i>
--	--

#### Emendamento n. 43

#### Articolo 20 – comma 7

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.	<i>7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00.</i>

#### Emendamento n. 44

#### Articolo 21 – comma 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
1. L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne può essere effettuata ad una distanza di non meno di 300 metri da scuole, giardini pubblici, edifici pubblici o destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti.	<i>La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 300 metri da asili, scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti.</i>

Emendamento n. 45

Articolo 21 – comma 2

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. Le vetrine degli esercizi di cui al comma 1 non devono permettere di scorgere l'interno dei medesimi e le merci messe in vendita.	<i>2. Le vetrine degli esercizi di cui al comma 1 non devono permettere di scorgere l'interno dei medesimi e le merci messe in vendita. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.</i>

Emendamento n. 46

Articolo 21 – comma 3

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 500,00.	<i>3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 500,00.</i>

Emendamento n. 47

Articolo 22 – comma 3

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 500,00.	<i>3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.</i>

Emendamento n. 48

Articolo 23 – comma 3

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 200,00.	<i>3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a € 100,00.</i>

Emendamento n. 49

Articolo 24 – comma 5

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.	<i>5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00.</i>

Emendamento n. 50

Articolo 24 – comma 6

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
	<i>6. Nel caso in cui non sia possibile identificare il trasgressore, le sanzioni per le violazioni del presente articolo saranno a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario, come obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 507/93.</i>

Emendamento n. 51

Articolo 15 – comma 1 lettera i)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
i) sputare.	<i>i) sputare tranne che nel proprio fazzoletto</i>

Emendamento n. 52

Articolo 5 – comma 1 lettera a)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
a) lanciare sassi, pietre o qualsiasi oggetto che possa ledere le persone o danneggiare le cose;	<i>a) lanciare sassi, pietre o qualsiasi oggetto che possa ledere le persone gli animali o danneggiare le cose;</i>

Emendamento n. 53

Articolo 5 – comma 1 lettera f)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
f) il lancio di oggetti o l'uso di spray, in modo tale da bagnare o imbrattare o irrorare persone o i luoghi, ovvero recando fastidio o creando situazioni di rischio agli altri fruitori dei medesimi luoghi; l'uso di spray difensivi è consentito solo nei casi di legittima difesa;	<i>f) il lancio di oggetti o l'uso di spray, in modo tale da bagnare o imbrattare o irrorare persone gli animali o i luoghi, ovvero recando fastidio o creando situazioni di rischio agli altri fruitori dei medesimi luoghi; l'uso di spray difensivi è consentito solo nei casi di legittima difesa;</i>

Emendamento n. 54

Articolo 24 – comma 6 lettera L)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
---------------------------------	-----------------------------------

	<i>l) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, pericolo per la collettività.</i>
--	---

#### Emendamento n. 55

#### Articolo 24 – comma 6 lettera m)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
	<i>m)attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.</i>

#### Emendamento n. 56

#### Articolo 7 – comma 2 lettera m)

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
2. È parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività che creino, anche a livello potenziale, difficoltà di accesso o di uscita negli immobili e negli esercizi commerciali.	<i>2. È parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività che creino difficoltà di accesso o di uscita negli immobili e negli esercizi commerciali.</i>

#### Emendamento n. 57

## Articolo 17 bis

Testo presentato in Commissione	Emendamento ( <i>in corsivo</i> )
	<p><b>Art. 17 bis - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali</b></p> <p>1. <i>Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o il detentore di un cane, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, ha l'obbligo:</i></p> <p><i>a) di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 quando si trova al di fuori delle aree per cani individuate dal comune;</i></p> <p><i>b) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane sia in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali sia a seguito di semplice richiesta delle autorità competenti. E' sempre obbligatoria sui mezzi pubblici di trasporto. Si considera come privo di museruola il cane che la porta in modo non corretto o che, sebbene ne sia munito, riesca comunque a mordere;</i></p> <p><i>c) di detenere le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere e/o rimuovere gli escrementi e di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.</i></p> <p><i>Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 non si applicano le disposizioni lett. a) e b) per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.</i></p> <p>2. <i>Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, in base a certificazione del medico veterinario o in quanto appartenenti alle razze elencate in provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, è vietato ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero la loro sottoposizione a</i></p>



	<p><i>doping così come definito all'art. 1 cc 2 e 3 della L. 376/2000. Chiunque possieda un animale di cui sopra, nonché il proprietario di cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità dei danni causati a terzi. In caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa, sentito anche il Servizio veterinario, si può procedere a sequestro amministrativo del cane, che sarà restituito al proprietario solo a seguito di stipulazione e attivazione della stessa. Le spese per la custodia, il mantenimento e la cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.</i></p> <p><i>3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.</i></p> <p><i>4. I cani devono essere tenuti in modo da non oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.</i></p>
--	---

Pisa 21/2/2019

Gabriele Amore

---